



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
A00 INGV

Protocollo Generale - U

N. 0013858

del 30/09/2019



il Direttore


Gestione WEB

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Sezione
Al Direttore delle Direzioni Centrali
Al Responsabile del Centro Servizi per il coordinamento delle attività
a supporto della Ricerca
Al Centro Servizi Contabilità e Bilancio
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 190/2019 del 09/09/2019 – Allegato R al Verbale n. 07/2019
concernente: Convenzione quadro di collaborazione scientifica e didattica tra l'Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

Dott. Giovanni TORRE



Delibera n. 190/2019


Allegato R al Verbale n. 07/2019

Oggetto: Convenzione quadro di collaborazione scientifica e didattica tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";
- VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificato con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017 e n. 501/2017 del 21 dicembre 2017, pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018), in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";
- VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 45/2018 del 21/2/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale, e, in particolare, l'art. 39 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";
- VISTO il Regolamento del Personale emanato con Decreto del Presidente n. 118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, emanato con Decreto del Presidente n. 119/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- VALUTATA l'opportunità di sottoscrivere la Convenzione quadro di collaborazione scientifica e didattica con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II";
- CONSIDERATO che le Parti, con la presente Convenzione quadro, realizzano una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mirata a portare avanti progetti per l'avanzamento delle scienze della Terra attraverso attività congiunte di ricerca, formazione, terza missione e tramite la condivisione di infrastrutture;
- Su proposta del Presidente,

DELIBERA



L'approvazione dello schema della Convenzione quadro di collaborazione scientifica e didattica tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 09/09/2019

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

CD

CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA

tra

Tra l'**Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia**, qui di seguito denominato **INGV**, con sede in Roma, Via di Vigna Murata 605, c.a.p. 00143, C.F. 06838821004, P.I. 06838821004, rappresentato dal Presidente Prof. Carlo Doglioni

e

L'**Università degli Studi di Napoli Federico II**, qui di seguito denominato "**Università**", con sede in Napoli, Corso Umberto I, C.F. n. 00876220633, rappresentato per la firma del presente accordo dal Rettore Prof. Gaetano Manfredi

(**INGV e Università** di seguito congiuntamente denominati **Contraenti**)

Premesso che

- in base al decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 ed al suo Statuto, l'INGV è Ente pubblico nazionale che ha come mandato istituzionale il perseguimento di obiettivi di osservazione dei fenomeni e di sviluppo delle conoscenze scientifiche sul Sistema Terra nel suo complesso, in forte interazione con l'attività tecnologica, la gestione e lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca e la realizzazione di attività con potenziale significativo impatto sulla popolazione e sulle diverse componenti della Società;
- In quanto componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile, nonché Centro di Competenza del Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dei DPCM 27 febbraio 2004 e DPCM del 17 febbraio 2017, all'INGV è affidata la Sorveglianza della sismicità dell'intero territorio nazionale e dell'attività dei vulcani attivi italiani e dei maremoti nell'area mediterranea, attraverso la gestione di Reti di osservazione con strumentazione tecnologicamente avanzata, distribuite sul territorio nazionale o concentrate intorno ai vulcani attivi e tramite il presidio h24 di n. 3 Sale operative a Roma, Napoli e Catania;
- L'obiettivo primario dell'INGV è contribuire alla comprensione della dinamica del Sistema Terra, nelle sue diverse fenomenologie e componenti solida e fluida, e alla mitigazione dei rischi naturali associati.
- In particolare, le attività dell'Ente possono suddividersi in tre grandi categorie:
- Attività di ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito delle Geoscienze, con particolare riguardo alla Sismologia, Vulcanologia e alle tematiche ambientali.

ST

- Attività di ricerca istituzionale e di servizio per la Società, per le Pubbliche amministrazioni e l'Industria; in particolare, si mettono in evidenza le attività svolte in Convenzione annuale, nell'ambito di un Accordo Quadro decennale con il Dipartimento della Protezione Civile, relativamente al rischio sismico, vulcanico e da maremoto, e le attività di monitoraggio sismico e delle deformazioni del suolo in aree sede di sfruttamento di georisorse, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico. Le attività di ricerca istituzionale comprendono, inoltre, quelle relative alla progettazione, sviluppo e mantenimento delle Infrastrutture di ricerca, alcune delle quali di prestigio internazionale e di dimensione europea;
- Attività di Terza Missione, comprendenti la formazione, la divulgazione, il trasferimento tecnologico, gli spin-off e i brevetti, i poli museali e il *public engagement*.
- che ai sensi dell'art. 2 comma 2 e 10 dello Statuto emanato con D.R. n. 2897 del 04.09.2013 modificato con D.R. n. 451 del 14.02.2014 "Fini primari dell'Università sono la ricerca e la didattica che l'Ateneo persegue promuovendo l'organizzazione, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, la formazione culturale e professionale, la crescita della coscienza civile degli studenti..." e che l'Università "concorre allo sviluppo della cultura, del benessere sociale ed economico e del livello produttivo del Paese, anche attraverso forme di collaborazione con soggetti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attività culturali e di ricerca. A tal fine sostiene in particolare programmi europei e di cooperazione e favorisce la più ampia fruizione delle proprie strutture...."
- l'Università è interessata ad avviare nuove collaborazioni e a potenziare quelle già esistenti con enti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca per qualificarsi sempre più come *research university*, il cui obiettivo fondamentale è l'accrescimento e la trasmissione della conoscenza scientifica, anche con ricadute positive per il territorio;
- che sono tuttora attive collaborazioni tra Istituti dell'INGV e Dipartimenti dell'Università e che presso tali strutture si sono sviluppate forti interazioni tra ricercatori dell'INGV e dell'Università che hanno determinato elevate competenze e creato un sinergismo culturale e scientifico;
- che è interesse di entrambi gli Enti continuare e ulteriormente sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni anche al fine di arricchire le attività di formazione universitaria con l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata nonché di contribuire allo sviluppo degli istituti di ricerca, anche consentendo ai sensi dell'art. 55 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 ai professori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso dell'INGV e al personale di ruolo dell'INGV di svolgere attività didattica e di ricerca presso l'Università;

- è interesse di entrambi gli Enti favorire l'alta formazione consentendo la partecipazione degli Istituti dell'INGV convenzionati e dei ricercatori e tecnologi dell'INGV in essi operanti alla realizzazione dei corsi laurea magistrale e di dottorato anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale ed inoltre contribuire e collaborare nella realizzazione e attivazione di corsi di dottorato presso l'Università, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Università dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica in data 8 febbraio 2013, n. 94 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati".

Ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue

**Art. 1
Scopo dell'Intesa**

L'INGV e l'Università Federico II riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione e di terza missione anche attraverso la condivisione di infrastrutture al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

**Art. 2
Oggetto dell'Intesa**

L'INGV e l'Università Federico II intendono regolare, con la presente convenzione, rapporti di collaborazione nel campo della ricerca scientifica e, specificamente, portare avanti progetti per l'avanzamento delle scienze della Terra attraverso attività congiunte di ricerca, formazione, terza missione e attraverso la condivisione di infrastrutture.

**Art. 3
Modalità di attuazione della collaborazione scientifica**

Le modalità di attuazione della collaborazione scientifica sono definite di volta in volta, attraverso singole convenzioni che, facendo riferimento alla presente convenzione quadro e nel rispetto della normativa vigente, individuano le strutture scientifiche di ciascuna Parte coinvolte nel progetto in collaborazione e regolano i termini e le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei

89

risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza e sorveglianza sanitaria.

Le Convenzioni operative di cui al presente articolo sono sottoscritte, per quanto riguarda l'INGV, dal Direttore della Struttura interessata e, per quanto riguarda l'Università dal Rettore o dal Direttore del Dipartimento interessato a seconda della tipologia dell'Accordo.

Art. 4

Modalità di attuazione della collaborazione didattica

In virtù della presente convenzione, i Contraenti intendono collaborare per lo svolgimento delle attività didattiche del Corso di Laurea Magistrale in "Sismologia e Vulcanologia" (*Seismology and Volcanology*), mettendo a disposizione le proprie competenze scientifiche, didattiche e le risorse indicate nel seguito.

Entrambi i contraenti contribuiranno all'attività didattica del Corso di Laurea impegnandosi per proprio conto e/o congiuntamente a quanto segue:

a) L'Università Federico II nell'ambito del Corso di studio, si impegna, di concerto con l'INGV – Osservatorio Vesuviano, ad attivare iniziative laboratoriali, seminari e moduli didattici nei settori caratterizzanti e professionalizzanti il percorso di studi che consentano al tempo stesso l'ottimale utilizzo delle competenze, delle conoscenze e delle infrastrutture che l'INGV – Osservatorio Vesuviano renderà disponibili.

b) l'INGV – Osservatorio Vesuviano proporrà all'Università Federico II propri esperti che possano svolgere incarichi di insegnamento,

c) Entrambi i contraenti si impegnano a rendere disponibili spazi idonei per le attività didattiche e di laboratorio ed assicurare, relativamente alle attività formative svolte presso le proprie sedi, il proprio personale tecnico e scientifico di supporto alle attività didattiche frontali e di esercitazione.

d) Entrambi i contraenti si impegnano inoltre ad organizzare seminari, conferenze, incontri su temi specifici di materie specialistiche, da effettuare anche congiuntamente, dandone comunque sempre preventiva informazione all'altro contraente.

Le attività didattiche e pratico-applicative congiunte o coordinate di cui alla presente collaborazione riguarderanno lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati, lo svolgimento di esercitazioni, l'organizzazione di viaggi di istruzione, stage didattici indirizzati agli studenti e la partecipazione a conferenze, dibattiti e seminari.

Entrambi i contraenti in virtù della presente convenzione saranno autorizzati e dovranno porre il logo di entrambe le istituzioni su tutte le attività didattiche concordate o preventivamente comunicate e sull'intestazione delle Tesi e dei prodotti delle attività svolte dagli studenti, nonché indicare l'affiliazione ad entrambi i contraenti su eventuali pubblicazioni degli studenti relative al lavoro svolto durante il percorso di laurea.

Entrambi i contraenti si impegnano al rispetto delle vigenti normative relativamente a tutte le attività didattiche e pratiche che verranno svolte. L'Università si impegna a rendere accessibili per lo svolgimento dell'attività didattica da parte del personale dell'INGV – Osservatorio Vesuviano, gli strumenti didattici in propria disponibilità come biblioteca cartacea, sale seminari, aule etc., funzionali per le specifiche esigenze del Corso di Laurea Magistrale in oggetto, nel rispetto delle procedure vigenti per il personale docente dell'Università.

L'Università si impegna a rendere disponibile al personale dell'INGV – Osservatorio Vesuviano per lo svolgimento dell'attività didattica, l'accesso online IDEM alle banche dati WoS ed altre risorse di propria capacità in quanto utili alla preparazione del materiale didattico e sperimentale nell'ambito del corso di studi

L'INGV – Osservatorio Vesuviano si impegna a rendere accessibili al personale dell'Università le proprie strutture dedicate allo svolgimento dell'attività di esercitazione e laboratorio per gli studenti, oltre alla propria biblioteca cartacea ed online.

Art. 5

Programmazione delle attività didattiche

Il coordinatore del Corso di Studio, al fine di predisporre la programmazione e garantire l'adeguata pianificazione ciclica delle attività, acquisirà preventivamente dall'INGV- Osservatorio Vesuviano apposito parere sulle risorse, umane e strumentali, sui laboratori e le infrastrutture messe a disposizione da quest'ultimo.

Art. 6

Oneri connessi all'attuazione della convenzione

La collaborazione oggetto della presente Convenzione non dà luogo ad alcun profitto finanziario da parte dei Contraenti.

Eventuali oneri saranno stabiliti nelle specifiche convenzioni operative, di cui al precedente art. 3, in base alla normativa vigente e ai regolamenti delle Parti, in relazione alla tipologia della collaborazione, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Relativamente alla collaborazione di cui all'art.4, fermo restando gli oneri organizzativi a carico dell'Università Federico II per l'attivazione, l'organizzazione e la conduzione del Corso di Laurea Magistrale in "Sismologia e Vulcanologia, l'INGV- Osservatorio Vesuviano si farà carico, limitatamente per gli studenti coinvolti, dei costi relativi all'organizzazione, alla gestione e allo svolgimento delle attività di esercitazione nei propri laboratori.

Pertanto, con riferimento alla collaborazione di cui al comma precedente, la presente convenzione non comporta per i Contraenti alcun onere o forma di contribuzione a qualsiasi titolo in conseguenza dell'utilizzo di strutture e

personale dell'altro Contraente o di servizi da esso resi, o da consumo o ammortamento di attrezzature, infrastrutture messi a disposizione dalla struttura ospitante nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 7

Copertura assicurativa

Ciascuna Parte garantisce idonea copertura assicurativa del proprio personale, dipendente o ad esso equiparato, ivi compresi gli studenti, impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione in relazione a infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 8

Norme per il personale

L'accesso di personale di un Ente all'altro per lo svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione sarà regolato dalle disposizioni e dai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione in vigore presso la parte ospitante. Per gli studenti ed i laureandi valgono le stesse norme previste dai regolamenti di ciascun Ente per il proprio personale.

Art. 9

Responsabili della convenzione

L'attuazione delle attività di cui alla presente convenzione è affidata ai referenti, qui di seguito indicati, con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione:

per L'INGV: Prof. Carlo Doglioni, Presidente pro tempore o un suo delegato
per l'Università Federico II: Prof. Gaetano Manfredi, Rettore pro tempore o un suo delegato del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse.

Le Parti s'impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione nei nominativi dei propri responsabili.

Art. 10

Sicurezza nell'attività di ricerca e didattica

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti a esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del

Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello dell'INGV che in ragione dell'attività specificamente svolta, presso le strutture delle parti contraenti, è esposto a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano, ai sensi dell'art. 10 del DM n. 363/98, che il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al suo personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la formazione, l'informazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Resta a carico del datore di lavoro per il proprio personale e per i soggetti ad esso equiparati, in funzione dei rischi specifici accertati, la sorveglianza sanitaria. A tale riguardo ciascuna parte tramite il proprio Medico competente, si impegna a trasmettere all'altra la relativa documentazione di legge al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati.

L'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori è regolamentato nel Titolo III del capo II del D.Lgs 81/08. Nel caso di attività fuori sede la fornitura dei DPI è a carico della Struttura Ricevente.

I datori di lavoro dell'INGV e dell'Università Federico II, anche tramite i rispettivi Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui dati riportati nei documenti di sicurezza in esito alla valutazione dei rischi.

Il personale universitario e i soggetti a esso equiparati, nonché il personale dell'INGV, è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Le Parti garantiscono che i locali, le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni messi a disposizione per le attività in oggetto sono in piena regola con le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi.

Art. 11

Diritti di proprietà intellettuale

Tutti i risultati totali o parziali delle attività previste dalla presente Convenzione conseguiti in via esclusiva da una parte rimarranno di proprietà esclusiva della stessa, mentre tutti i risultati e tutte le informazioni ad essi relativi conseguiti congiuntamente saranno di proprietà congiunta in proporzione al rispettivo contributo allo sviluppo dei risultati stessi.

L'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le Parti, nel rispetto della normativa vigente e degli ordinamenti interni delle parti; in questo caso, le eventuali

pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

In ogni opera o scritto relativi alla specifiche attività di ricerca, di cui alla presente Convenzione, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi scaturenti dalla presente convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare, attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

Art. 12 – Riservatezza

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 13

Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

La presente convenzione, redatta in duplice originale, entrerà in vigore alla sottoscrizione da parte di entrambe le Parti e avrà la durata di anni 6 (**sei**). Alla scadenza, le Parti ne potranno concordare il rinnovo per un periodo di uguale durata.

Emendamenti alla presente convenzione potranno venire effettuati dalle Parti per iscritto.

È escluso il tacito rinnovo.

È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non producono effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi Atti

Art. 14

Comunicazioni

Tutte le informazioni e le comunicazioni richieste dalla presente convenzione

saranno trasmesse ai seguenti indirizzi delle Parti:
per l'INGV: Via di Vigna Murata 605, 00143, ROMA
per l'Università Federico II: Corso Umberto I, 40 - 80138 - Napoli

Art. 15

Firma e registrazione

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo che risulterà a carico delle Parti sottoscrittrici in parti uguali e verrà assolta virtualmente a cura della Università degli Studi di Napoli Federico II, giusta autorizzazione dell'Intendenza di Finanza n. 16825 del 20.03.1989.

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Ogni variazione inerente alla presente Convenzione dovrà essere concordata tra le Parti in forma scritta.

Art. 16

Trattamento dei dati personali

In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali raccolti in relazione alla presente convenzione saranno trattati da ciascuna Parte al fine esclusivo di dare esecuzione alla stessa ed il mancato conferimento non consentirà il raggiungimento di tale obiettivo. Qualora le Parti determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, si impegnano a definire con separato accordo le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

Titolari del trattamento sono le Parti come individuate in epigrafe, contattabili ai recapiti ivi indicati.

I dati raccolti saranno trattati, con modalità informatiche o analogiche, dal personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare. Potranno altresì essere trattati da soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di vigenza della convenzione; il trattamento successivo sarà effettuato ai soli fini di archiviazione.

I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Le parti dichiarano di garantire reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento,

ST Q

secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo; l'esercizio di tali diritti è consentito, presso l'INGV, contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzoe presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo rpd@unina.it.

Le parti inoltre garantiscono reciprocamente il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

Art. 17 Controversie

Pe qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, è competente il foro di Napoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

Napoli _____

Per l'**Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia**
Il Presidente pro tempore
Prof. Carlo Doglioni

per l'Università degli Studi di Napoli Federico II
Il Rettore pro tempore
Prof. Gaetano Manfredi